

Polizza per la tutela delle attività di produzione e artigianali



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: "Tutela Business – Manifattura"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Tutela Business – Manifattura offre una tutela assicurativa per la protezione delle attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione, compresa la vendita in caso di eventi dannosi, offrendo un'ampia scelta di coperture assicurative e di relative garanzie con specifici massimali/somme assicurate. La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.



Che cosa è assicurato?

Coperture assicurative sempre operanti:

Copertura RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✓ Responsabilità civile verso terzi: danni involontari causati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione compresa la vendita. Sono compresi anche i danni derivanti da:
 - ✓ conduzione dei fabbricati
 - ✓ prelievo, consegna della merce
 - ✓ detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti
 - ✓ proprietà e uso di insegne e cartelli
 - ✓ committenza dei veicoli
 - ✓ danni a terzi causati dagli addetti durante lo svolgimento delle loro mansioni
 - ✓ fatto doloso di persone di cui l'Assicurato deve rispondere
 - ✓ proprietà e uso macchine per distribuzione di cibi e bevande, mense e bar aziendali
 - ✓ partecipazione a fiere e mostre
 - ✓ servizi di vigilanza
 - ✓ organizzazione di corsi di istruzione e addestramento
 - ✓ incendio, esplosione, scoppio di beni
 - ✓ inquinamento accidentale
 - ✓ interruzione o sospensione totale/parziale di attività.

La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive (solo se indicate nel modulo di polizza):

- ✓ responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ collaboratori a vario titolo all'attività assicurata
- ✓ appalto, subappalto, cottimisti
- ✓ proprietà del fabbricato
- ✓ attività presso terzi
- ✓ postuma
- ✓ responsabilità civile della proprietà dei beni in leasing
- ✓ danni a cose di clienti
- ✓ danni a cose sollevate, caricate, scaricate
- ✓ danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ danni da generi alimentari di produzione propria
- ✓ danni a veicoli nel parcheggio o in deposito
- ✓ danni a capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stirerie industriali.

Copertura ASSISTENZA

- ✓ Assistenza ai locali dell'impresa assicurata
- ✓ Assistenza medica durante un viaggio di lavoro dell'Assicurato effettuato oltre 50 chilometri



Che cosa non è assicurato?

Copertura RESPONSABILITÀ CIVILE:

La garanzia Responsabilità civile verso terzi non comprende i danni:

- ✗ provocati da persone che non siano addetti
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze
- ✗ alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
- ✗ derivanti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
- ✗ da furto
- ✗ alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo
- ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico
- ✗ da inquinamento di aria, acqua e suolo non accidentale
- ✗ da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco
- ✗ da proprietà e custodia di animali
- ✗ da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute
- ✗ da interruzione o sospensione di attività o servizi
- ✗ a condutture e impianti sotterranei durante i lavori di scavo
- ✗ a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno
- ✗ provocati da macchine per il movimento terra
- ✗ da proprietà, detenzione e uso di esplosivi
- ✗ da amianto e prodotti contenenti amianto
- ✗ da fissione e radiazione nucleare
- ✗ conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici
- ✗ provocati da materiali o sostanze di origine umana e OGM
- ✗ alle cose oggetto di prelievo e consegna
- ✗ da circolazione causati da veicoli a motore

Le prestazioni di assistenza non sono fornite:

- ✗ nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto
- ✗ se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Responsabilità civile verso terzi prevede limiti per:

- ! Inquinamento accidentale: il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo da liquidare rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 2.500
 - ! Interruzione di attività: il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo da liquidare rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250
 - ! Danni da incendio, esplosione o scoppio: il risarcimento massimo per ogni eventuale sinistro è pari al 30% del massimale scelto e indicato nel modulo di polizza.
- ! Le prestazioni di assistenza prevedono limiti per cui si rinvia al DIP Aggiuntivo.

dall'esercizio commerciale: separatamente e che non prevede costi aggiuntivi

- ✓ Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato dei suoi addetti e dei suoi clienti a seguito di infortunio causato da furto e rapina

Coperture assicurative opzionali:

Copertura INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Copertura FURTO E RAPINA

Copertura VETRI E INSEGNE

Copertura FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Copertura EVENTI CATASTROFALI

Copertura MERCI TRASPORTATE

Copertura TUTELA LEGALE

Le somme assicurate e i massimali sono indicati nel Modulo di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia Responsabilità civile verso terzi è valida in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico.
- ✓ Le garanzie Assistenza ai locali dell'impresa e Assistenza a domicilio sono valide solo in Italia.
- ✓ La garanzia Assistenza medica in viaggio di lavoro è valida in tutto il mondo.
- ✓ La garanzia Merci Trasportate opera per i danni che si verificano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ La garanzia Tutela legale opera per le controversie relative a sinistri che siano insorti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trova in questi territori: Europa, Regno Unito e Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi; paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le impugnazioni di provvedimenti amministrativi, per i reclami alla Autorità competente e per la richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'assicurato in materia di protezione dei dati personali.
- ✓ Per Incendio e altri eventi materiali, Furto, Vetri e Insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Eventi Catastrofali le prestazioni operano per i danni che si verificano in Italia.



Che obblighi ho?

- Nel descrivere l'attività, alla sottoscrizione del contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare se, nel corso del contratto, avvengano cambiamenti che una diversa valutazione del rischio e una possibile variazione del premio. Se non lo fai, può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di evento dannoso coperto dalla polizza (sinistro), devi presentare la denuncia entro 10 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza dandone comunicazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, può essere addebitato annualmente o mensilmente (senza interessi di frazionamento) su un conto corrente presso una filiale Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. Se scegli il pagamento con bonifico non puoi avere il frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di polizza quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato; se invece il premio viene pagato dopo la data di decorrenza, le coperture iniziano dalle ore 24 della data del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura). In mancanza di disdetta, la durata delle coperture è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale (tacito rinnovo). Invece, in caso di chiusura del conto corrente sul quale è addebitato il premio con frazionamento mensile, le rate mancanti verranno addebitate prima della chiusura del conto corrente e le coperture cesseranno alla ricorrenza annuale.

Se alle successive ricorrenze il premio non viene pagato, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla ricorrenza. Se successivamente viene pagato il premio la polizza viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza mediante raccomandata A/R inviata alla Compagnia o posta elettronica certificata a comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicura.com oppure presso una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.